La nuova normativa sui sistemi e dispositivi di comando delle attrezzature di lavoro


Agostino Messineo





• "devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell'attrezzatura".

i dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro





questi dispositivi

· "devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando" - quali, ad esempio, gli arresti di emergenza, le consolle di apprendimento dei robot, ... - e devono essere "disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari" e "non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale".



Deve poi essere possibile

- accertarsi, dal posto di comando principale, dell'assenza di persone nelle zone pericolose.
- Ove cio' non accada, "qualsiasi messa in moto dell'attrezzatura di lavoro deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo" e la persona esposta "deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro".

La messa in moto di una attrezzatura

- deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine".
 - E lo stesso vale: "per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento



• non si applica "quando la rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultano dalla normale sequenza di un ciclo automatico"



La norma prevede che

• "ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza" e "ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza".







"l'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto".

Inoltre



• "se è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza".

Al punto 6.1 della prima parte dell'allegato V del D.Lgs. 81/2008



• è indicato che "se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione".

Dunque le protezioni ed i sistemi protettivi :



- - "devono essere di costruzione robusta,
- - non devono provocare rischi supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- - devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,
- - non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,

Essi inoltre



• - devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo".



Circolare Min.Lavoro n.13 del 19.04.2011

Dispone che gli ispettori controllino le aziende che operino in spazi confinati mediante la verifica di una check list minima

Monitorizzazione minima per aziende che operano in spazi confinati

• 1) corretta e completa elaborazione del DUVRI da parte delle aziende committenti; anhe con segnalazione, ad esempio di delimitazioni e segnalazioni di aree di deposito temporaneo dei

materiali, contenimento degli impatti visivi e della

produzione di cattivi odori,
procedure corrette per la
rimozione di residui e rifiuti nei
tempi tecnici necessari.

 2) misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l'intervento



lavorativo;

Controllo in situ delle inadeguatezze rispetto al Dlgs 81/2008 e relativi allegati (ponteggi, vie di transito, aperture verso il vuoto, parapetti ecc..)


- 3) contenuti e "effettività" della formazione/informazione nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte;
- Controllo hon solo documentale ma volto a erificare anche l'addestramento avuto in ordine ai rischi interferenziali ,es .mediante colloquio ovvero mediante osservazione dei compiti svolti

4) efficienza del sistema organizzativo dell'emergenza.

 Verifica che ogni ipotesi di emergenza sia prevista e che vi siano procedure organizzative idonee e note (incluso addestramento degli addetti)

Effetti degli interventi in materia di prevenzione nell'impresa

Scala 1/6 dove 1 = alcun effetto e 6 = effetto molto forte



Costi e benefici della prevenzione per le imprese (in euro, per impiegati, per anno)

| | | Ritorno economico: un euro di costi comporta 2,2 euro di benefici | |
|--|-----|--|-----|
| | | | |
| Costi iniziali | 123 | | |
| Costi di investimento | 2/4 | Valore aggiunto dovuto al miglioramento della immagine dell'impresa | 632 |
| Costi di investimente | | Valore aggiunto dovuto alle innovazioni di prodotto | 254 |
| Check up medici preventivi | | Valore aggiunto creato dalla continua attenzione alla qualità e dal miglioramento della qualità dei prodotti | 441 |
| Misure specifiche di formazione sulla sicurezza | 141 | Valore aggiunto creato dal miglioramento della motivazione e della soddisfazione dei dipendenti | 632 |
| Consulenza sulle tecnologie di sicurezza, sostegno sanitario ai lavoratori da parte dell'impresa | 278 | Risparmi dovuti alla prevenzione delle perdite di tempo e alla riduzione dei tempi di recupero dei ritardi dovuti alle interruzioni del ciclo lavorativo | 414 |
| Dispositivi di protezione individuale | 168 | Risparmi dovuti alla prevenzione delle interruzioni del ciclo produttivo | 566 |

Fonte: "The return on prevention: calculating the costs and benefits of investments in occupational safety and health in companies", Issa